

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE- C.U. n. 29 del 17 marzo 2010

Riunione dell'11 marzo 2010

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli

Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi (Relatore)

Componenti: Avv. Luigi Rosario Perone

C.A.F. 23/2010 - Appello della società Volley Spoleto avverso il provvedimento del GU Regionale dell'Umbria di cui al C.U. n. 13 del 15/01/2010

LA C.A.F.

letti gli atti ufficiali;

esaminato l'appello proposto dalla società Volley Spoleto;

acquisita la memoria della Pol. Ars Perugia;

udito all'udienza di trattazione il Presidente del sodalizio appellante sig. Mauro Storri

OSSERVA

Con il ricorso in appello, la Volley Spoleto impugnava la decisione del GUR del 15/01/2010 chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:

1) Nullità del provvedimento impugnato poiché il Giudice regionale aveva precedentemente provveduto per la stessa gara con la decisione del 23/12/2009 Comunicato ufficiale n. 12.

2) Avvenuta valutazione ai fini del decidere non solo dei documenti ufficiali (referto e rapporto) ma anche di dichiarazioni rese dagli arbitri in momento successivo alla prima omologa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto

Il Regolamento Giurisdizionale, cui gli organi giudicanti debbono attenersi, regola le competenze dei singoli giudici ed i gradi del giudizio.

Nella fattispecie, l'art. 8 di detto regolamento, richiamato dall'art. 10 punto 2 per i procedimenti dinanzi al GUR, sancisce la competenza di quest'ultimo "...a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare." nonché, in base all'art. 9 stesso regolamento "a verificare la regolarità di svolgimento delle gare e delle posizioni dei giocatori, provvedendo ad omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi ed a decidere sui reclami previsti dal presente Regolamento".

Pertanto la competenza è sicuramente di primo grado; inoltre, come quelle degli altri organi giudicanti, anche le decisioni adottate dal Giudice Unico sono immediatamente esecutive.

Il procedimento è quindi d'ufficio ed ex art. 64 Reg. Giur. è basato sulle notizie desumibili dal referto di gara o dalla relazione degli arbitri o del Commissario di campo.

Il successivo art. 65 dispone poi che il provvedimento disciplinare è impugnabile secondo le disposizioni di cui al successivo Titolo Terzo e quindi con ricorso al Giudice di secondo grado. La stessa disciplina sostanzialmente vale per il procedimento di omologa, con la possibilità per il Giudice Unico disciplinata dall'art. 66 Reg. Giur., di sentire a chiarimenti il primo arbitro ed il Commissario di campo nonché testimoni particolarmente qualificati, ove i rapporti di gara risultassero insufficienti. Tale attività deve comunque svolgersi nell'ambito dello stesso giudizio di primo grado e fino a quando lo stesso non è terminato.

Orbene, nella fattispecie, il Giudice ha in prima istanza esaminato gli atti ufficiali e sulla base degli stessi ex art. 69 Reg. Giur. ha omologato la gara, dichiarando la vittoria in favore del Volley Spoleto per la mancanza nelle lista del sodalizio Ars. Perugia di una delle atlete "green" previste.

Avverso tale provvedimento ben poteva ricorrere in appello il sodalizio sanzionato, ove lo avesse ritenuto illegittimo, anche in base a diverse risultanze probatorie non in possesso del primo giudice al momento della decisione. Il procedimento di primo grado doveva intendersi pertanto terminato e la gara omologata come da provvedimento.

La successiva decisione, emessa dallo stesso Giudice di primo grado sulla base di prove acquisite successivamente e quindi non più esaminabili da quell'organo, è da considerarsi *tamquam non esset* e come tale priva di effetti giuridici. Essendo decorso il termine per l'impugnativa, il provvedimento n. 12 del 23/12/2009 è pertanto divenuto definitivo ed unico produttivo di effetti giuridici, anche in relazione al risultato della gara come ivi omologata.

PQM

La C.A.F. accoglie l'appello annullando il provvedimento del Giudice Regionale dell'Umbria n.13 del 15/01/2010 e manda allo stesso GUR di omologare la gara di campionato Serie C/F n. 590 del 20/12/2009 tra MONINI VOLLEY SPOLETO e ARS PERUGIA come da precedente la decisione C.U. n. 12 del 23/12/2009, apportando le conseguenti modifiche alla classifica. .

Dispone restituirsi la tassa di appello.

F.to il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 17 marzo 2010